

**UNA LETTURA «CREATIVA»
DEL CAN. 1095, 2°:
ALCUNI COMMENTI AD UNA SENTENZA
ROTALE RECENTE**

L'ultimo volume delle Decisioni del Tribunale Apostolico della Rota Romana riporta in una sentenza *coram* Bottone la seguente affermazione:

*Caput adductum est solitum tritum caput quo ubicumque et semper, fere unice, utuntur tribunalia ecclesiastica Statuum Foederatorum Americae Septentrionalis, nempe defectus discretionis iudicii, hac in causa ex parte actrice*¹.

Il Ponente potrebbe aggiungere che questo capo di nullità si adopera molto spesso in altri tribunali, ad esempio, quelli dell'Irlanda e della Gran Bretagna. Seguendo i suoi commenti e le osservazioni, in questa breve presentazione si cerca di considerare una lettura abbastanza «creativa» del can. 1095, 2° da parte dei giudici di prima istanza. Va sottolineato che la parola «creativa» non è usata nel senso comunemente ascripto alla creatività giuridica, ma si tratta di una vera e propria «creazione», una realizzazione di qualcosa *ex nihilo*.

Iniziamo con le fattispecie: Caietano e Clarissa si incontrano per la prima volta nel mese di dicembre 1957 e istaurano un rapporto stabile verso la fine di febbraio 1958. Finita la scuola, Caietano entra nell'esercito e poco dopo viene trasferito in un'altra città. Nonostante la distanza, continua il rapporto con Clarissa con visite due volte al mese, con lettere frequenti e telefonate. A Natale del 1958,

¹ *Coram* Bottone, 6 octobris 2003, in *RRD* 95, 579, n. 1.

i due giovani si fidanzano e poi, l'11 luglio 1959, si sposano. Dopo qualche piccola difficoltà iniziale riguardante la sfera intima della vita coniugale, per 24 anni continuano la loro convivenza, dalla quale nascono tre figlie. Verso il 1968 si verificano nel rapporto fra i coniugi alcuni problemi che dal 1974 diventano più gravi. Dopo alcuni anni di litigi, Caietano e Clarissa si separano nel mese di giugno 1983. Il divorzio civile entra in vigore il 3 agosto 1986.

Il 2 febbraio 1996, Caietano presenta il libello al tribunale ecclesiastico di prima istanza con la richiesta di dichiarazione della nullità del matrimonio a causa del grave difetto di discrezione di giudizio da parte sua. Sin dall'inizio, Clarissa è totalmente contraria alla richiesta e presenta argomenti contro le diverse affermazioni di Caietano. Nell'istruttoria, il tribunale interroga tutte e due le parti e i testimoni proposti da ambedue (compresi due medici che curavano Caietano dopo la separazione), e chiede l'intervento di un perito che presenta una relazione.

Il 31 luglio 1997, il tribunale di prima istanza emette una sentenza affermativa. Il 7 agosto 1997, Clarissa interpone un appello contro la sentenza indirizzandosi al tribunale della Rota Romana. Dopo un'istruttoria suppletiva, in forma di una perizia, i giudici del turno pronunziano la sentenza il 6 ottobre 2003.

Nella parte *in iure* il Ponente sottolinea alcuni aspetti fondamentali della dottrina e della giurisprudenza:

- per essere capace di contrarre il matrimonio non è necessaria una conoscenza piena e perfetta di tutte le sue esigenze, né una capacità di prevedere tutte le eventualità del futuro;
- il principio enunciato nel canone 1058 non deve mai essere trascurato;
- l'età giovanile può essere accettata come causa della nullità soltanto quando si è verificata allo stesso tempo qualche anomalia o qualche disturbo;

- «*quod Ecclesia, per suum Codicem Iuris Canonici, non requirit ad matrimonium valide ineundum, requiri [...] non potest a tribunalibus ecclesiasticis*»²;
- il consenso è la causa efficiente del matrimonio e l'atto del consenso risulta dalla concorrenza dell'intelletto e della volontà: «*ut concursus hic intellectus e voluntatis haberi possit oportet ut contrahentes non solummodo sufficienti cognitione de matrimonii natura polleant, sed capaces sint oportet aestimandi in concreto momentum oneris subeundi*»³;
- il difetto di discrezione di giudizio che rende nullo il matrimonio deve essere grave e sempre in riferimento ai diritti e doveri essenziali del matrimonio: un tale difetto risulta dalla presenza di una seria forma di anomalia;
- «*infelicitas coniugii cum eiusdem nullitate nullo modo confundi potest*»⁴;
- «*de istis elementis constare debet ex actis collectis, ideoque non fingenda sunt (seu "inventati"), conatu specula scandendi, ex elucubrationibus iudicum vel ex contorto sermone peritorum qui, saepe saepius, criteria adhibent quae in civilibus tribunalibus pro divortio*»⁵;
- «*nullum enim criterium sic dictum pastorale (non intelligitur de quanam pastoralitate sermo fieri possit) giustificare potest destructionem sanctitatis matrimonii, prout a Deo voliti et creati, praecepta Codicis detorquendo ut quoque modo ad declarationem nullitatis perveniri possit*»⁶.

Dopo avere chiarito questi principi fondamentali, il Ponente passa alla sua analisi degli Atti e subito inizia una considerazione molto critica degli argomenti in favore della nullità presentati dall'attore e accettati come fatti certi e provati dal tribunale di prima istanza:

² *Coram* Bottone (cf. nt. 1), 581, n. 6.

³ *Coram* Bottone (cf. nt. 1), 581, n. 7.

⁴ *Coram* Bottone (cf. nt. 1), 582, n. 8.

⁵ *Coram* Bottone (cf. nt. 1), 582, n. 8.

⁶ *Coram* Bottone (cf. nt. 1), 582, n. 9.

– il fondamento dell'argomento è che il difetto della discrezione di giudizio e dell'immaturità dell'attore provengono dalla sua storia personale molto triste:

- * quando aveva un anno e mezzo è morta sua madre e come conseguenza la famiglia ha dovuto tornare a vivere nella casa dei nonni;

- * quando aveva cinque anni suo padre si è sposato di nuovo, ma la matrigna era una persona molto fredda che non dimostrava l'affetto verso l'attore e suo fratellino;

- * da questi avvenimenti tragici si deduce che l'attore non era in grado di stabilire dei rapporti normali con le ragazze, soffriva di una scrupolosità riguardo alla sessualità, e mostrava un senso elevato di responsabilità quando era ancora giovane;

– per sottolineare la sua incapacità, si parla delle difficoltà provocate dalla sua entrata nell'esercito, in modo particolare si tratta di una mancata conoscenza della convenuta; poi, secondo lo stesso attore, la sua decisione di sposarsi fu determinata dalla sua solitudine nell'esercito, dall'influsso della sua libido, e da qualche «pressione passiva».

Il tribunale di primo grado trova sostegno per queste affermazioni nelle testimonianze dei due medici che curavano l'attore dopo la separazione. Tutti e due sono d'accordo che l'attore soffre di un «*adjustment disorder with mixed emotional features*». Uno è convinto che a tutte e due le parti mancava la maturità o la capacità per un matrimonio reciprocamente affettuoso! Questo conclude che alla radice dei problemi dell'attore è la personalità della matrigna che il medico descrive come una persona che soffriva di un disturbo psichico molto grave — senza mai averla vista! Il perito di prima istanza accetta senza critica queste conclusioni, e dichiara che l'attore soffriva di un disordine nevrotico severo di natura ossessivo-compulsiva, collegandolo con le affermazioni di una sua certa scrupolosità. I giudici di prima istanza trovano in queste affermazioni e queste conclusioni la prova del grave difetto di discrezione di giu-

dizio, trascurando gli argomenti proposti dalla convenuta e i fatti riportati dai testimoni che non sono consistenti con la loro conclusione.

Il Ponente nota, però, che il Patrono *ex officio* dell'attore davanti al Tribunale Apostolico non era convinto da questi argomenti e ha chiesto una nuova perizia, scrivendo che non ha trovato niente

*de vera questione quae in causa ista Tribunalis interest ad nullitatem vinculi ex can. 1095 n. 2 iudicandam, id est de praecipua natura et gradu gravis defectus discretionis iudicii viri tempore nuptiarum iuxta definitiones propriae artis psychologicae*⁷.

Poi, citando le parole dello stesso attore e le osservazioni del perito di seconda istanza, il Ponente passa a confutare gli argomenti in favore della nullità:

– riconoscendo il trauma della perdita della mamma così giovane, si dimostra chiaramente dagli Atti che né l'attore né suo fratellino mancava l'affetto nella loro infanzia — l'hanno ricevuto sempre dal padre, dai nonni, e anche dalla matrigna, nelle cose pratiche; il Ponente — citando il perito di seconda istanza, l'attore stesso e qualche testimone — dimostra quanto fu esagerata e senza fondamento la conclusione del medico nei riguardi della donna dal fatto che, dopo la morte del padre, l'attore continuava ad avere un buon rapporto con la matrigna;
– cita il perito di seconda istanza che, dopo aver considerato alcuni aspetti della storia dell'attore, nota che

non risulta infatti assolutamente [...] che questi aspetti caratteriali e comportamentali [cioè, la sua cosiddetta scrupolosità, il suo senso elevato di responsabilità, e il suo assiduo impegno nello studio e nel lavoro] determinassero una inter-

⁷ *Coram* Bottone (cf. nt. 1), 582, n. 10.

ferenza significativa sul funzionamento sociale globalmente inteso del giovane Caietano, studente particolarmente brillante e che non si direbbe soffrisse all'epoca di patologici disagi nelle relazioni interpersonali;

– citando l'attore, dimostra che il suo rapporto con la convenuta — dall'inizio — era un rapporto segnato dall'amore reciproco: lui stesso lo riconosce; anche quando si sono separati, il rapporto continuava mediante le visite occasionali, le lettere e le telefonate; infatti, nella sua deposizione scritta al tribunale la convenuta cita da alcune delle lettere scritte a quel periodo dall'attore;

– inoltre, il Ponente nota che tutt'e due le parti provenivano da famiglie cattoliche e avevano ricevuto una buona educazione cattolica — così non si può accettare l'affermazione che l'attore ignorava qualche aspetto fondamentale del matrimonio;

– finalmente, il Ponente dimostra che le difficoltà nella vita coniugale furono provocate dalla convenuta e dal suo coinvolgimento nel movimento femminista negli anni 70; il contributo dell'attore a questi problemi verso la fine della vita coniugale era il suo impegno al lavoro che esigeva lunghe ore fuori casa.

Il Ponente nota che nessun testimone era in grado di sostenere l'ipotesi del difetto di discrezione di giudizio da parte dell'attore al momento del matrimonio — preferivano parlare delle difficoltà verso la fine della vita coniugale. E alla fine, non c'è nessuna prova che il fallimento del matrimonio era dovuto alla condizione psichica del marito.

Dall'analisi degli Atti si vede che la causa di prima istanza è stata costruita alla base di alcune affermazioni senza fondamento da parte dell'attore e di alcune asserzioni vaghe e esagerate da parte dei due medici e del perito. È chiaro che i giudici di prima istanza non hanno fatto un'analisi degli Atti interi: non hanno considerato le affermazioni della parte convenuta; hanno concluso che le deposizioni dei testimoni

erano inutili perché non contenevano qualcosa di grande aiuto; non hanno fatto una lettura critica della deposizione intera dell'attore, ma hanno scelto alcuni brani che sostenevano l'ipotesi dell'attore⁸. Il Ponente rotale, da uno studio attento degli Atti, era capace di vedere le contraddizioni inerenti nella deposizione dell'attore, di individuare alcuni fatti, e di fare delle conclusioni ben fondate.

La sentenza rotale dimostra alcuni problemi fondamentali da parte del tribunale di prima istanza:

- i giudici hanno accettato le conclusioni e le opinioni del perito acriticamente⁹;
- il perito non ha fatto il suo lavoro secondo i criteri della sua arte¹⁰;
- i giudici non hanno fatto una lettura comprensiva degli Atti per stabilire i fatti della causa¹¹; invece hanno fatto una lettura molto selettiva, trascurando qualsiasi elemento delle

⁸ Questo modo di leggere gli Atti è totalmente contrario alle parole del Sommo Pontefice nella sua Allocuzione alla Rota del 1980: «il giudice non può limitarsi a dar credito alle sole affermazioni; anzi deve aver presente che, durante l'istruttoria, la verità oggettiva possa essere stata offuscata da ombre indotte per cause diverse, come la dimenticanza di alcuni fatti, la loro soggettiva interpretazione, la trascuratezza e talvolta il dolo e la frode. E' necessario che il giudice agisca con senso critico. Compito arduo, perché gli errori possono essere molti, mentre invece la verità è una sola. Occorre dunque cercare negli atti le prove dei fatti asseriti, procedere poi alla critica di ognuna di tali prove e confrontarla con le altre». GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 4 febbraio 1980, n. 5, *AAS* 72 (1980) 175.

⁹ Così hanno obbedito alla prescrizione dei canoni 1574 e 1680, ma non hanno compiuto il loro dovere prescritto dal canone 1579. Cf. *Dignitas Connubii*, art. 203 §1; art. 212.

¹⁰ Anche se qui si critica il lavoro del perito, la responsabilità fondamentale è dei giudici che chiaramente non hanno seguito le indicazioni del canone 1577. Cf. *Dignitas Connubii*, art. 209.

¹¹ Come già indicato, questo modo di agire da parte dei giudici non è conforme alle parole di Giovanni Paolo II, sopra indicate (cf. nt. 8).

prove che non era d'accordo con la conclusione che volevano fare già dall'inizio;

– i giudici non hanno giudicato la causa secondo le norme dei canoni del Codice, dal punto di vista processuale;

– i giudici non hanno interpretato il testo del canone 1095, 2° secondo le norme dell'interpretazione del canone 17, cioè iniziando dal «significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto» — in modo particolare hanno trascurato il vero significato sia della parola «grave» in riferimento al difetto di discrezione di giudizio, che del riferimento nel testo ai diritti e obblighi essenziali del matrimonio. Hanno preferito fondare tutto il loro argomento sulle affermazioni dell'attore e di qualche testimone che, al periodo del matrimonio, l'attore era «immaturo», senza precisare il termine o la condizione. La prova dell'esistenza di una qualsiasi immaturità in una persona non prova l'incapacità a contrarre matrimonio. Come ha insegnato molto chiaramente Papa Giovanni Paolo II, non si deve confondere la «maturità psichica che sarebbe il punto d'arrivo dello sviluppo umano, con la maturità canonica, che è invece il punto minimo di partenza per la validità del matrimonio»¹².

Sembra, inoltre, che i giudici hanno fatto una lettura del canone totalmente fuori del contesto del Codice, della dottrina, e della giurisprudenza:

– manca una conoscenza minima della dottrina della Chiesa riguardo al matrimonio¹³;

¹² GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 5 febbraio 1987, n. 6, *AAS* 79 (1987) 1457. Cf. *coram* Stankiewicz, 11 iulii 1985, n. 6, *Monitor Ecclesiasticus* 111 (1986) 165-166. Questo argomento è stato esaminato profondamente nel libro *L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, Studi Giuridici 23, Città del Vaticano 1990.

¹³ Cf. i canoni 1055; 1056; 1096, ecc. Cf. il riassunto della dottrina offerto da Giovanni Paolo II, nella sua Allocuzione alla Rota Romana, 1 febbraio 2001, nn. 2; 4; 5; 6, *AAS* 93 (2001) 358-362.

- manca una conoscenza chiara della capacità per il matrimonio, e dell'esistenza stessa del canone 1058¹⁴;
- manca una conoscenza della dottrina e della giurisprudenza riguardo alla formazione dell'atto del consenso matrimoniale¹⁵;
- manca una conoscenza dei principi dell'antropologia cristiana¹⁶;
- manca una conoscenza del contributo autentico alla dottrina e alla giurisprudenza delle scienze della psicologia e della psichiatria¹⁷;
- mancanza di una comprensione della natura giuridica contenuta nel canone, e specificamente nel n. 2^o¹⁸.

Purtroppo, sembra che i giudici di prima istanza hanno già preso la loro decisione prima di concludere il processo, fondandosi su qualche termine del testo del can. 1095, 2°. Forse questo giudizio appare severo e un po' esagerato.

¹⁴ L'importanza fondamentale di questo canone è stata sottolineata da Benedetto XVI nella sua Allocuzione, 29 gennaio 2009, *AAS* 101 (2009) 124-128.

¹⁵ Cf. can. 1057. Più specificamente, cf. M.F. POMPEDDA, *Il canone 1095 del nuovo Codice di diritto canonico tra elaborazione precodificale e prospettive di sviluppo interpretativo*, Roma 1987, 36.

¹⁶ Cf. *Gaudium et spes*, nn. 12; 13; 17. Cf. le Allocuzioni di Giovanni Paolo II del 5 febbraio 1987 (*AAS* 79 [1987] 1453-1459) e del 25 gennaio 1988 (*AAS* 80 [1988] 1178-1185).

¹⁷ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 5 febbraio 1987, n. 2, *AAS* 79 (1987) 1454; più specificamente, cf. *coram* De Lanversin, 10 iunii 1992, *RRD* 84, 330-343.

¹⁸ «pro certo retinendum est ad foedus matrimoniale valide celebrandum debitam iudicii discretionem requiri, iuribus officiisque matrimonialibus essentialibus proportionatam, quae dimensionem essentialem constituit naturalis capacitatis psychicae ad matrimonium ex iure naturali provenientis, licet eius actualis formulatio iuridica et specificatio legalis artificio dicendi normae ecclesialis (can. 1095, n. 2) ac dictaminis rotalis iurisprudentiae (can. 19) exprimatur». *Coram* Stankiewicz, 28 aprilis 1994, *Monitor Ecclesiasticus* 121 (1996) 185.

Tuttavia, il Ponente rotale nota che la decisione stessa in questa causa è stata comunicata alle parti un mese prima della sentenza! Così la parte convenuta era in grado di presentare l'appello quasi subito.

Una lettura parziale e selettiva degli Atti — guidata da una lettura ugualmente parziale e molto «creativa» del testo del canone — da parte dei giudici di questo tribunale purtroppo non è un caso isolato. Tanti sono i tribunali dove si fa una lettura simile del testo del canone (e poi anche degli Atti), una lettura condizionata dal desiderio di essere «pastorale». Non si capisce, però, come si può descrivere l'attività di un tribunale come «pastorale» quando va totalmente contro ai principi della dottrina della Chiesa e alla giurisprudenza dei Tribunali Apostolici?

La sentenza in esame costituisce un esempio chiarissimo delle correnti di pensiero delle quali ha parlato quest'anno il Santo Padre che criticano ciò che loro considerano una manifestazione di legalismo e che propongono

delle vie ermeneutiche che consentono un approccio più consona con le basi teologiche e gli intenti anche pastorali della norma canonica, portando ad una creatività giuridica in cui la singola situazione diventerebbe fattore decisivo per accertare l'autentico significato del precetto legale nel caso concreto¹⁹.

È valido applicare a questa causa le parole del Santo Padre:

questa impostazione non supera il positivismo che denuncia, limitandosi a sostituirlo con un altro in cui l'opera interpretativa umana assurge a protagonista nello stabilire ciò che è giuridico. Manca il senso di un diritto oggettivo da cercare, poiché esso resta in balia di considerazioni che pretendono di

¹⁹ BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana, 21 gennaio 2012, *AAS* 104 (2012) 104-105.

essere teologiche o pastorali, ma alla fine sono esposte al rischio dell'arbitrarietà. In tal modo l'ermeneutica legale viene svuotata: in fondo non interessa comprendere la disposizione della legge, dal momento che essa può essere dinamicamente adattata a qualunque soluzione, anche opposta alla sua lettera²⁰.

Come è noto, il testo del can. 1095 appare per la prima volta nel Codice promulgato da Giovanni Paolo II nel 1983, nato da una lunga serie di riunioni della Commissione per la Revisione del Codice fra 1970 e 1981 e frutto di un lungo sviluppo giurisprudenziale²¹. Già dall'inizio, Papa Giovanni Paolo II ha indicato il compito impegnativo dei giudici davanti alle novità contenute nel nuovo Codice:

Ma rimangono ancora canoni, di rilevante importanza nel diritto matrimoniale, che sono stati necessariamente formulati in modo generico e che attendono un'ulteriore determinazione, alla quale potrebbe validamente contribuire innanzitutto la qualificata giurisprudenza rotale. Penso, ad esempio, alla determinazione del «*defectus gravis discretionis iudicii*», agli «*officia matrimonialia essentialia*», alle «*obligationes matrimonii essentialia*», di cui al canone 1095, come pure all'ulteriore precisazione del canone 1098 sull'errore doloso, per citare solo due canoni. Queste importanti determinazioni che dovranno essere di orientamento e guida a tutti i tribunali delle Chiese particolari, devono essere frutto di maturo e profondo studio, di sereno ed imparziale discernimento, alla luce dei perenni principi della teologia cattolica, ma anche della nuova legislazione canonica ispirata dal Concilio Vaticano II²².

²⁰ BENEDETTO XVI, Allocuzione (cf. nt. 19), 105.

²¹ Cf. *Communicationes* 7 (1975) 41-52; 9 (1977) 369-371; 10 (1978) 127; 15 (1983) 231.

²² GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 26 gennaio 1984, n. 7, *AAS* 76 (1984) 648.

Due anni più tardi, nell'Allocuzione del 1986, lo stesso Papa sottolinea le difficoltà inerenti in questo canone e in alcuni altri canoni nuovi del Codice:

Indubbiamente l'applicazione del nuovo Codice può correre il rischio di interpretazioni innovative imprecise o incoerenti, particolarmente nel caso di perturbazioni psichiche invalidanti il consenso matrimoniale (can. 1095), o in quello dell'impeachment del dolo (can. 1098) e dell'errore condizionante la volontà (can. 1099) come anche nell'interpretazione di alcune nuove norme procedurali. Tale rischio deve essere affrontato e superato con serenità mediante uno studio approfondito sia della reale portata della norma canonica, sia di tutte le concrete circostanze che configurano il caso, mantenendo sempre viva la coscienza di servire unicamente Dio, la Chiesa e le anime, senza cedere a una superficiale mentalità permissiva che non tiene nel dovuto conto le inderogabili esigenze del matrimonio-sacramento²³.

Nelle Allocuzioni degli anni 1987 e 1988, il Papa torna più precisamente al tema dell'interpretazione e dell'applicazione giusta del can. 1095. Nonostante questi interventi da parte del Papa, molti tribunali non hanno interpretato (e continuano anche oggi a non interpretare) il canone — e questo paragrafo in modo particolare — secondo le indicazioni della giurisprudenza rotale²⁴. Scandalizzati dall'uso eccessivo di questo paragrafo, alcuni scrittori, fuori del campo della giurisprudenza, hanno criticato severamente la prassi di questi tribunali²⁵. La sentenza qui presentata indica che forse que-

²³ GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana 30 gennaio 1986, n. 5, *AAS* 178 (1986) 924-925.

²⁴ Cf. e.g. *coram* Burke, 16 ianuarii 1997, *RRD* 89, 26-27, n. 35. Nello stesso volume, cf. *coram* Lopez Illana, 19 februarii 1997, in *ibid.*, 128-157; *coram* Pompedda, 31 iulii 1997, in *ibid.*, 687-693; *coram* Huber, 31 iulii 1997, in *ibid.*, 694-703, ecc.

²⁵ E.g. R.H. VASOLI, *What God has joined together: The Annulment Crisis in American Catholicism*, New York – Oxford 1998; S. RAUCH KENNEDY, *Shattered Faith*, New York 1997.

sti autori hanno ragione. Si deve dire che la promulgazione dell'Istruzione *Dignitas connubii* è un aiuto nella ricerca di una lettura sempre più fedele del can. 1095²⁶.

Potranno essere di aiuto ai tribunali le parole del Santo Padre verso la fine dell'Allocuzione di quest'anno:

Occorre spirito di docilità per accogliere le leggi, cercando di studiare con onestà e dedizione la tradizione giuridica della Chiesa per potersi identificare con essa e anche con le disposizioni legali emanate dai Pastori, specialmente le leggi pontificie nonché il magistero su questioni canoniche, il quale è di per sé vincolante in ciò che insegna sul diritto [...] Queste riflessioni acquistano una peculiare rilevanza nell'ambito delle leggi riguardanti l'atto costitutivo del matrimonio [...] Qui la sintonia con il vero senso della legge della Chiesa diventa una questione di ampia e profonda incidenza pratica nella vita delle persone e delle comunità e richiede una speciale attenzione. In particolare, vanno anche applicati tutti i mezzi giuridicamente vincolanti che tendono ad assicurare quell'unità nell'interpre-

²⁶ «È significativo che all'interno di un testo normativo riguardante il diritto processuale si trovino alcuni specifici riferimenti ad una norma di diritto sostantivo, quale quella del can. 1095. Ciò sta a segnalare la particolare delicatezza che rivestono le cause di nullità fondate su tale norma e le specifiche problematiche che esse pongono in ambito processuale. Questa considerazione viene rafforzata dalla constatazione che nell'Istruzione non troviamo per alcun altro capo di nullità riferimenti specifici come invece accade per l'incapacità psichica». P. PAVANELLO, «Il can. 1095 nell'Istruzione *Dignitas connubii*», in *L'Istruzione «Dignitas Connubii» nella dinamica delle cause matrimoniali*, ed. J.I. Arrieta, Venezia 2006, 59.

«si potrebbe addirittura sostenere che la preoccupazione per la corretta applicazione della norma circa l'incapacità psichica al matrimonio emerge e si impone come una possibile chiave di lettura [...] del documento. In questi termini, non appare azzardata l'ulteriore ipotesi che la necessità di ribadire e fornire dei punti fermi per detta corretta applicazione possa essere intravista come una delle *rationes* dell'elaborazione dell'Istruzione *Dignitas connubii*». P. BIANCHI, «L'istruzione *Dignitas connubii* e il can. 1095», *Periodica* 94 (2005) 541.

tazione e nell'applicazione delle leggi che è richiesta dalla giustizia: il magistero pontificio specificamente concernente questo campo, contenuto soprattutto nelle Allocuzioni alla Rota Romana; la giurisprudenza della Rota Romana [...]. Tale unità ermeneutica in ciò che è essenziale non mortifica in alcun modo le funzioni dei tribunali locali, chiamati a confrontarsi per primi con le complesse situazioni reali che si danno in ogni contesto culturale. Ciascuno di essi, infatti, è tenuto a procedere con un senso di vera riverenza nei riguardi della verità sul diritto, cercando di praticare esemplarmente, nell'applicazione degli istituti giudiziali e amministrativi, la comunione nella disciplina, quale aspetto essenziale dell'unità della Chiesa²⁷.

AIDAN MCGRATH, OFM

²⁷ BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana, 21 gennaio 2012, *AAS* 104 (2012) 106-107.